

DIRIGENTI - IMPRESE PUBBLICHE LOCALI - (DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018) VERBALE DI ACCORDO 18/12/2015

INDICE

- [1] VERBALE DI STIPULA E DECORRENZA CONTRATTUALE
- [2] ART. 2 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - PERIODO DI PROVA
- [3] ART. 3 STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE.
- [4] ART. 13 BENEMERENZE NAZIONALI
- [5] ART. 16 TRASFERTE E MISSIONI
- [6] ART. 17 TRATTAMENTO DI MALATTIA E MATERNITÀ
- [7] ART. 19 TRASFERIMENTO DI AZIENDA
- [8] GLI ARTT. 20 (RISTRUTTURAZIONI D'AZIENDA), 21 (MUTAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONI)
- [9] ART. 22 MUTAMENTI DI FUNZIONI
- [10] ART. 23 TRASFERIMENTO DEL DIRIGENTE
- [11] ART. 24 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE
- [12] ART. 28-BIS DIRIGENTI DISOCCUPATI E BILANCIO DELLE COMPETENZE
- [13] ART. 29 COLLEGIO ARBITRALE
- [14] ART. 30 INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI DIRIGENTI
- [15] ART. 35 PREAVVISO
- [16] ART. 42 DECORRENZA E DURATA

(DAL 01/01/2016 AL 31/12/2018) VERBALE DI ACCORDO 18/12/2015

[1] Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/12/2015, tra CONF SERVIZI e FEDERMANAGER, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del **CCNL 22/12/2009** per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità.

Il presente accordo di rinnovo decorre dal 1/1/2016, salve le particolari decorrenze specificate nei singoli articoli, ed integra e sostituisce il **CCNL 22/12/2009** per i dirigenti delle imprese di pubblica utilità.

[2] Art. 2 Costituzione del rapporto - Periodo di prova

Il comma 2 ed il comma 3 sono così modificati:

2. L'assunzione o la promozione a dirigente debbono essere effettuate per iscritto con indicazione della decorrenza, delle funzioni attribuite, del trattamento economico e delle eventuali condizioni di miglior favore rispetto alle clausole del presente contratto.

Il comma 4 è così modificato:

4. L'eventuale fissazione del periodo di prova, limitatamente ai dirigenti di nuova assunzione e comunque per una durata non superiore a sei mesi, potrà essere concordata tra le parti e dovrà risultare da atto scritto.

[3] Art. 3 Struttura della retribuzione.

Il Trattamento minimo complessivo di garanzia

All'art. 3, comma 2, il secondo, terzo e quarto capoverso sono sostituiti dai seguenti:

Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31/12/2015, a valere dall'anno 2016 per i dirigenti assunti o nominati dal 1/1/2016, è stabilito in 66.000,00 (sessantaseimila/00) euro.

In considerazione del superamento del secondo livello di TMCG, il livello di TMCG pari a 66.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1/1/2016, hanno maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1/1/2015, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2016, sarà determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1/1/2016.

La determinazione dell'anzianità di servizio si computa ai sensi dell'art. 38.

Per effetto di tale norma, il TMCG così determinato, da valere dal 2016 per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità al 1/1/2016, non può superare l'importo di 80.000 euro.

Pertanto, a titolo esemplificativo il TMCG a valere dal 2016 per i dirigenti con:

- fino a 12 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 66.000 Euro;

- 13 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 66.068 Euro;

- 24 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 68.664 Euro;

- 36 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 71.496 Euro;

- 48 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 74.328 Euro;

- 60 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 77.160 Euro;

- 71 mesi di anzianità, al 1/1/2016, sarà pari a 79.756 Euro.

La disciplina transitoria di cui all'art. 3 è sostituita dalla seguente:

DISCIPLINA TRANSITORIA

Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:

a) in via transitoria e per la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018, al dirigente già in servizio alla data del 21/12/2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari a 129,11 (centoventinove/11) euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso.

Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di dieci ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi.

A tal fine nel prospetto delle competenze mensili sarà evidenziato, in apposita casella, il numero degli aumenti di anzianità maturati da ciascun dirigente.

b) gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, ai sensi della disciplina che precede, in considerazione della specifica natura degli stessi, possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1/1/2009.

In sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro compete alle parti stipulanti ogni determinazione circa il regime transitorio qui definito.

[4] Art. 13 Benemerienze nazionali

E' abrogato

[5] Art. 16 Trasferte e missioni

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

1. Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.

2. Gli importi erogati a titolo di spese non documentabili non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto del presente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

[6] Art. 17 Trattamento di malattia e maternità

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

6. Per i periodi corrispondenti ai congedi di maternità e paternità previsti dalle vigenti disposizioni legislative, l'azienda corrisponderà l'intera retribuzione mensile.

[7] Art. 19 Trasferimento di azienda

I commi 2 e 3 sono sostituiti dal nuovo comma 2:

Il dirigente, il quale, in caso di cessione parziale o totale o di trasformazione dell'azienda non intenda continuare il proprio rapporto, può, entro 180 giorni dalla data legale dell'avvenuto cambiamento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso e con il riconoscimento, oltre al trattamento di fine rapporto, all'indennità sostitutiva del preavviso.

[8] Gli artt. 20 (Ristrutturazioni d'azienda), 21 (Mutamento provvisorio di funzioni)

Sono abrogati

[9] Art. 22 Mutamenti di funzioni

Il comma 1 è così modificato:

Il dirigente che, a seguito di mutamento della propria attività sostanzialmente incidente sulla posizione ricoperta, risolve, entro 60 giorni, ma con un preavviso di almeno 15 giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, ad un trattamento pari all'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento.

[10] Art. 23 Trasferimento del dirigente

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Il dirigente può essere trasferito da una sede ad altra sede della stessa azienda con comunicazione scritta e con un preavviso non inferiore a tre mesi ovvero a quattro mesi quando il dirigente abbia familiari conviventi a carico. Il trasferimento deve essere motivato da ragioni tecniche, organizzative o produttive.

[11] Art. 24 Formazione e aggiornamento culturale e professionale

Nuovo comma 3:

Le parti demandano ad appositi accordi aziendali la definizione di progetti formativi rivolti al personale dirigente, i relativi criteri di partecipazione e le modalità di attuazione, avvalendosi, a tale scopo, anche delle rispettive strutture formative.

[12] Art. 28-bis Dirigenti disoccupati e Bilancio delle competenze

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

Le parti si impegnano a verificare entro il 31/12/2015 la possibilità di adesione alla nuova GSR-FASI e in tal caso ad applicare la relativa disciplina contrattuale a far data dal 1/1/2016. Ove ciò non fosse possibile, le stesse parti si impegnano ad individuare uno strumento alternativo esistente nell'ambito della contrattazione nazionale stipulata da Federmanager o ad adottare una copertura assicurativa equivalente entro e non oltre il 29/2/2016 in modo che venga attuata con decorrenza 1/3/2016.

[13] Art. 29 Collegio arbitrale

I commi 13 e 14 e sono sostituiti dal seguente:

13 - Eccetto i casi di licenziamento discriminatorio, per i quali trova applicazione la disciplina di legge, ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente a termini dell'art. 22, disporrà contestualmente, a carico dell'azienda, un'indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro, onnicomprensiva, nel rispetto dei parametri seguenti:

a) fino a due anni di anzianità aziendale due mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

b) oltre a due e sino a sei anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

c) oltre i sei e sino a dieci anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

d) oltre i dieci e sino a quindici anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;

e) oltre quindici anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

Le presenti disposizioni non si applicano nei casi di licenziamento collettivo.

[14] Art. 30 Informazione e consultazione dei dirigenti

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

In particolare le Rappresentanze aziendali potranno esaminare in prima istanza le questioni che dovessero sorgere circa l'applicazione delle clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al riconoscimento della qualifica di dirigente ai sensi dell'art. 1 del presente contratto.

Il comma 10 è abrogato.

[15] Art. 35 Preavviso

Il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Salvo il disposto dell'**art. 2119 del cod. civ.**, il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

a) mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a sei anni di anzianità aziendale;

b) mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a dieci anni di anzianità aziendale;

c) mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a quindici anni di anzianità aziendale;

d) mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre quindici anni di anzianità aziendale.

[16] Art. 42 Decorrenza e durata

Il primo comma è sostituito dal seguente:

Il contratto collettivo ha durata quadriennale. In fase di prima applicazione, l'attuale rinnovo avrà scadenza il 31/12/2018.